



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

Prot. n°42/SG/2023

Roma, 21 novembre 2023

Al Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani
Pec: dipps002.0000@pecps.interno.it

- R o m a -

Al Ministero dell'Interno

Ufficio per le Relazioni Sindacali
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis
Pec: dipps001.1000@pecps.interno.it

- R o m a -

Alla c.a. degli organi di stampa

Oggetto: GRANDE VITTORIA DELLO SNAP! LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA "AFFOSSA" LA QUESTURA DI BRINDISI.

Protagonisti la Questura di Brindisi e l'ex Dirigente del Commissariato di P.S. di Ostuni che innanzi al Tar Puglia hanno visto soccombere le proprie ingiustificate resistenze.

La scrivente Organizzazione Sindacale mai avrebbe immaginato di dover ricorrere alle vie legali nei confronti del Ministero dell'Interno per rivendicare un diritto talmente ovvio che definiremmo scontato. Eppure per qualcuno così scontato non era, visto che questa Organizzazione Sindacale, portatrice di interessi diffusi, in data 28 giugno 2023 si vedeva costretta a proporre ricorso al Tar di Lecce, in quanto **l'ex Dirigente del Commissariato di P.S. di Ostuni (BR)** aveva ritenuto, inspiegabilmente, di **non concedere allo SNAP l'accesso agli atti** ai sensi della 241/90.

Tale accesso era finalizzato ad appurare la veridicità di diverse segnalazioni pervenute alla Segreteria Provinciale **SNAP di Brindisi**, per presunte **violazioni al vigente A.N.Q** in relazione all'applicazione degli orari di lavoro, all'equa distribuzione dei carichi di lavoro, all'osservanza dei principi di salubrità e protezione e sul rispetto di tutta la normativa di settore. Pertanto la Segreteria Provinciale SNAP di Brindisi

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 4830512



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

presentava, in data 09.04.2023, istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione al fine di verificare la reale situazione concernente le condizioni lavorative dei dipendenti in servizio al Commissariato di P.S. di Ostuni.

L'istanza si rendeva altresì necessaria in considerazione della gravità delle ipotesi di violazione evidenziate le quali rendevano doveroso un puntuale esame della documentazione al fine di apprestare, nella maniera più celere e giusta possibile, le idonee misure di garanzia per i lavoratori.

La singolare risposta di tale ex Dirigente del Commissariato in questione ha lasciato basiti i nostri dirigenti sindacali che per buon senso e collaborazione con la nostra Amministrazione, per garantire sempre il buon andamento dell'Ufficio ed il rispettivo benessere del personale, hanno cercato di esplicitare le motivazioni per cui l'ostensione di quei dati richiesti fosse un diritto legittimato dalle normative vigenti.

Del resto la 241/90 è un caposaldo del diritto amministrativo ed è inconcepibile come un nostro dirigente non ne colga l'essenza.

Per di più, considerando che la materia trattata sia di carattere provinciale, tale dirigente ha pensato bene di chiedere "consulenza" all'organo deputato alle controversie di carattere nazionale ovvero "Relazioni Sindacali". E qui, come suggerirebbe il gergo comune, viene il bello ! Questo perché **l'Ufficio per le Relazioni Sindacali della Polizia di Stato**, invece di palesare il grave errore del Dirigente nel pronunciare un eventuale atto di diniego nei confronti di una richiesta di accesso agli atti legittima, **ha ben pensato di risponde con una "non risposta"** degna di un famosissimo neologismo di un noto film fine anni '70, che per eleganza eviteremo di citare .

Ancor di più si resta basiti per il mancato intervento del **Questore di Brindisi** in quanto, la Questura dal medesimo diretta, con nota prot. 0029925/2023, **ha negato in toto l'accesso ai documenti** oggetto dell'istanza .

Tale condotta avversa a questa Organizzazione Sindacale ma soprattutto ostile verso la legittimità di un diritto, non ci ha lasciato scelta perché **un Vero Sindacato ha il dover di far valere i diritti dei propri iscritti e non può esimersi dall'adire le vie legali**, anche contro quel Ministero che vede come un "Padre", come un istituzione che dovrebbe essere giusta ed infallibile.

Per dovere di cronaca dobbiamo precisare che ovviamente **il suddetto ricorso amministrativo è stato chiaramente vinto dallo SNAP** ma ci è cara questa riflessione: qualora le spese del ricorso fossero state



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

sostenute dal Questore, dall'ex Dirigente del Commissariato o dai responsabili delle Relazioni Sindacali l'epilogo sarebbe stato identico? Ci chiediamo questo perché il nostro Sindacato per far valere un diritto sacrosanto ha dovuto sostenere delle spese legali che non saranno mai compensate a causa dell'inadeguatezza dei dirigenti intervenuti in questa contesa, i quali **hanno per giunta costretto l'Amministrazione ad un onere di natura finanziaria evitabilissimo oltre a generare nocumento verso il Ministero dell'Interno che dovrebbe rappresentare il Simbolo della legalità.**

Abbiamo quindi assistito, con enorme stupore e disappunto, alla **“temerarietà”** della Questura di Brindisi e dell'ex Dirigente il Commissariato di Ostuni. **Profili comportamentali che questa Organizzazione Sindacale, congiuntamente al proprio team legale Parenti di Roma, sta valutando sotto ogni aspetto tra cui quello penale e del danno erariale.**

Rappresentiamo che **questa Organizzazione Sindacale, a seguito dell'esame della documentazione che la Questura di Brindisi dovrà esibire entro 30 giorni dalla sentenza (allegata alla presente), si riserva la facoltà di adire la competente Autorità Giudiziaria per la difesa dei diritti dei colleghi.**

Lo SNAP, seppur vincente in questa assurda disputa, non può ritenersi del tutto appagato e, seguendo il tratto distintivo che lo caratterizza, **porterà a termine questa ennesima battaglia sindacale nell'interesse della categoria difesa.**

LA SEGRETERIA NAZIONALE SNAP

Originale firmato agli atti

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 4830512



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2023, proposto dallo
S.N.A.P., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi
Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, via F. Rubichi n. 39;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di accesso prot. n. 0029925 del 06.06.2023 emanato dalla Questura di
Brindisi – Commissariato di P.S. di Ostuni, a seguito della presentazione dell'istanza formale di
accesso agli atti del 09.04.2023;

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine all'Amministrazione alla
resibizione ed estrazione in copia dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le
parti i difensori avv. A. Fiocco, in sostituzione dell'avv. L. Parenti, per la parte ricorrente e avv. dello
Stato S. Libertini per la P.A.;

Veniva formulata in data 9.4.2023 istanza di accesso agli atti con cui l'organizzazione sindacale ricorrente chiedeva alla Questura di Brindisi la presa visione e l'estrazione di copia di documenti relativi alla gestione del personale di P.S. del Commissariato di Ostuni per il periodo intercorrente dall'1.8.2022 al 31.12.2022 (in specie relativi alla programmazione settimanale, agli ordini di servizio giornalieri, ai cambi turno, ai servizi di O.P., alle reperibilità, ai fogli firma, allo straordinario programmato ed obbligatorio e ai riposi compensativi).

L'istanza sopra indicata veniva negativamente riscontrata dalla Questura di Brindisi in data 6.6.2023.

In data 28.6.2023 lo S.N.A.P. proponeva ricorso per la declaratoria del diritto di accesso ai documenti di cui alla istanza sopra indicata.

Con atto depositato in data 1.8.2023 si costituiva in giudizio l'amministrazione che con successiva memoria del 5.10.2023 instava per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.

Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

In primo luogo ritiene il Collegio di dover rimarcare, in adesione ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione autonoma all'accesso dell'organizzazione sindacale, la quale ha invero formulato, nel caso che ci occupa, istanza ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 al dichiarato fine di esercitare prerogative e tutelare diritti sindacali dopo aver ricevuto segnalazioni circa la non corretta applicazione degli istituti cui la richiesta ostensiva è riferita.

Ribadita la legittimazione attiva autonoma del sindacato quale soggetto collettivo istituzionalmente preposto alla tutela dei diritti dei lavoratori, occorre evidenziare che senz'altro ricorre in suo capo l'interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti sopra indicati, afferendo gli stessi alla gestione dei rapporti di lavoro e, dunque, al rispetto delle regole cui, pur con le peculiarità del rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, è tenuto il datore di lavoro, e da cui deriva il conseguente, indiscusso interesse ostensivo del sindacato, sia al fine di tutelare i diritti dei lavoratori iscritti che di garantire la tutela delle stesse prerogative sindacali laddove dovesse emergere una gestione dei rapporti di lavoro tale da impedire o ostacolare il disimpegno delle cariche ed attività sindacali, di talché l'interesse sotteso all'istanza di accesso non può certamente ritenersi esplorativo come eccepito dall'amministrazione.

Priva di pregio si appalesa inoltre l'eccezione di inammissibilità, per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., formulata dalla difesa erariale, in considerazione del fatto che i documenti di cui è stata chiesta l'ostensione non risultano tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi e pertanto tali da configurare posizioni di controinteressati in capo a terzi tanto più che in sede endoprocedimentale non sono stati concretamente individuati dalla stessa amministrazione soggetti controinteressati e che in riscontro alla comunicazione di preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 lo stesso istante aveva richiesto, al fine di superare i motivi ostativi opposti dell'amministrazione, che all'ostensione dei documenti la stessa procedesse eventualmente oscurando tutti i dati ritenuti "sensibili".

Ritenuto, quindi, che il ricorso vada accolto e che, per l'effetto, vada ordinato alla Questura di Brindisi di consentire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, l'accesso agli atti domandati da parte ricorrente.

Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'amministrazione di consentire l'accesso ai documenti richiesti entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Paolo Fusaro, Referendario

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Baiocco

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia